

## **10 Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV), RS 916.20**

### **10.1 Situazione iniziale**

L'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV) è stata varata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. L'esperienza acquisita da allora nell'esecuzione delle nuove disposizioni relative al sistema del passaporto fitosanitario ha evidenziato la necessità di precisare o integrare alcuni articoli.

### **10.2 Sintesi delle principali modifiche**

La proposta di modifica dell'OSaIV riguarda principalmente le disposizioni relative al sistema del passaporto fitosanitario e prevede le seguenti precisazioni.

- L'obbligo del passaporto fitosanitario non vige più per le merci ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza ma che vengono consegnate ai privati dall'azienda stessa o sono ritirate in azienda dai privati.
- È possibile integrare l'etichetta del passaporto fitosanitario per contrassegnare le merci che non devono lasciare un'area delimitata a causa della presenza di un organismo da quarantena.
- Le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario devono notificare annualmente, entro la data fissata dal Servizio fitosanitario federale (SFF), le proprie particelle e le merci ivi prodotte tramite l'applicazione CePa. Anche le aziende omologate che non hanno prodotto merci nell'anno in questione devono procedere alla notifica annuale al SFF entro la data fissata.

### **10.3 Commento ai singoli articoli**

#### *Articolo 7a*

In linea di principio l'utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi è vietato. In virtù della presente ordinanza, su richiesta, l'ufficio federale competente può però autorizzare deroghe al divieto di utilizzo per determinati scopi (p.es. ricerca e formazione).

Per quanto concerne gli organismi da quarantena potenziali, come ad esempio il virus ToBRFV, in virtù dell'articolo 23 l'ufficio federale competente può emanare un'ordinanza nella quale stabilisce un divieto di utilizzo di siffatti organismi. Attraverso la modifica proposta l'ufficio federale competente potrà autorizzare deroghe al divieto di utilizzo di organismi da quarantena potenziali al di fuori di sistemi chiusi per determinati scopi (analogamente agli organismi da quarantena).

#### *Articolo 60*

Per il commercio all'interno della Svizzera e con l'UE le piante e le parti di vegetali destinate alla piantagione devono essere scortati da un passaporto fitosanitario. È prevista una deroga all'obbligo del passaporto fitosanitario per la messa in commercio di merci destinate direttamente ai consumatori finali che utilizzano le merci per scopi non professionali o commerciali (privati). Tale deroga non si applica alle merci ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza (p.es. su Internet o per telefono) (vendita a distanza). Questo perché la vendita a distanza (commercio su lunghe distanze) pone generalmente un rischio fitosanitario maggiore rispetto alla cessione di merci in loco.

Se le merci sono ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza ma sono ritirate dai privati direttamente in azienda o sono consegnate dall'azienda stessa ai privati nella regione, l'obbligo del passaporto fitosanitario può essere considerato sproporzionato. La modifica proposta ha lo scopo di precisare che la deroga all'obbligo del passaporto fitosanitario si applica anche alle merci ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza ma che vengono consegnate ai privati dall'azienda stessa o sono ritirate dai privati direttamente in azienda. Inoltre va precisato che le piante e parti di piante destinate alla piantagione sottostanno al passaporto fitosanitario solo se vengono messe in commercio per scopi commerciali o professionali. Lo scambio di piante tra privati senza scopi commerciali o professionali all'interno della Svizzera non sottostà quindi all'obbligo del passaporto fitosanitario.

### Articolo 75

Se in un'area un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato, l'ufficio federale competente può delimitare tale zona (zona infestata e relativa zona cuscinetto) e stabilire misure di contenimento (art. 16). È quello che l'UFAG ha fatto, ad esempio, in relazione al coleottero giapponese (*Popillia japonica*) nel Canton Ticino. Affinché determinate piante con radici possano essere spostate al di fuori della zona delimitata, devono adempiere condizioni specifiche. In caso contrario, le merci possono essere messe in commercio solo all'interno della zona delimitata, scortate dal passaporto fitosanitario rilasciato dall'azienda. Tuttavia, sul passaporto fitosanitario non figura che le merci in questione non devono lasciare la zona delimitata. Sulla base del passaporto fitosanitario un intermediario non è quindi in grado di accertarsi se è autorizzato a vendere la merce al di fuori della zona delimitata o no.

Nell'UE, ad esempio, per determinate merci che possono essere spostate solo all'interno delle zone delimitate per la *Xylella fastidiosa*, deve essere inserita una nota corrispondente accanto al codice di tracciabilità sull'etichetta del passaporto fitosanitario (art. 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione<sup>1</sup>). Attualmente in Svizzera non esiste una base legale che autorizzi l'ufficio federale competente a definire elementi supplementari da integrare sull'etichetta del passaporto fitosanitario. Nella decisione generale dell'UFAG del 28 giugno 2021 per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel Canton Ticino il problema è stato risolto imponendo che le piante devono essere contrassegnate con un'etichetta supplementare. Tuttavia, questa può essere solo una soluzione temporanea, perché vi è il rischio che l'etichetta supplementare venga rimossa intenzionalmente o involontariamente e la merce lasci comunque la zona delimitata, contribuendo così all'ulteriore diffusione dell'organismo da quarantena.

Con la proposta di modifica dell'articolo 75 l'ufficio federale competente ha la facoltà di definire altri elementi da integrare sul passaporto fitosanitario in questi casi. In particolare esso può stabilire che per la messa in commercio esclusivamente all'interno del focolaio d'infestazione e della zona cuscinetto (nel caso di misure di eradicazione secondo l'art. 15) o all'interno della zona infestata e della zona cuscinetto (nel caso di misure di contenimento secondo l'art. 16) il passaporto fitosanitario deve essere integrato con una nota corrispondente. Questa modifica è anche importante per l'aggiornamento dell'allegato 4 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) al fine di mantenere il riconoscimento reciproco dell'equivalenza delle disposizioni fitosanitarie tra la Svizzera e l'UE.

### Articolo 80

Le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario devono notificare annualmente al SFF le loro particelle e unità di produzione nonché le merci ivi prodotte utilizzando l'applicazione CePa. Molte di queste aziende non notificano affatto la loro produzione al SFF o non lo fanno entro i termini previsti. Se la notifica non avviene entro i termini (o dopo un'eventuale proroga), come spesso succede, non è chiaro se l'azienda non lo ha fatto perché non ha prodotto merci con obbligo del passaporto fitosanitario o semplicemente perché non notifica la sua produzione. Attualmente il SFF deve effettuare controlli supplementari per verificare se l'azienda in questione effettivamente non produce merci soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario ed è quindi esentata dall'obbligo di notifica annuale. Questo causa costi aggiuntivi sia per l'azienda interessata che per il SFF e complica inutilmente l'esecuzione. La proposta di modifica dell'articolo 80 è volta a precisare e ad aggiungere che la notifica annuale della produzione deve essere effettuata entro la data indicata dal SFF e che anche le aziende omologate che non producono merci devono procedere alla notifica annuale al SFF tramite l'applicazione CePa per confermarlo. Questa conferma su CePa comporta un dispendio esiguo per le aziende

---

<sup>1</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), versione della GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2-39.

omologate che non producono merci. Grazie a questo nuovo obbligo, il SFF può migliorare l'esecuzione sostituendo gli attuali controlli supplementari con una procedura scritta (solleciti e, se necessario, revoca dell'omologazione).

#### *Articolo 107*

In virtù dell'articolo 23 lettere e o g, possono essere stabilite mediante decisione misure di prevenzione e di eradicazione contro organismi da quarantena potenziali. Anche contro queste decisioni deve poter essere fatta opposizione.

#### *Modifica di un altro atto legislativo*

L'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (RS 510.620) contiene il catalogo dei geodati di base del diritto federale. All'identificatore 154 è designato un modello di geodati Sorveglianza del territorio (organismi nocivi particolarmente pericolosi) che si riferisce all'articolo 18 dell'OSaIV. La possibilità di allestire un modello di geodati per la sorveglianza del territorio non è mai stata sfruttata. I dati per la sorveglianza del territorio vengono rilevati, raccolti e assicurati in altro modo. La sorveglianza di tutto il territorio può essere attuata senza utilizzare un modello di geodati. Pertanto l'identificatore 154 nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione è abrogato.

### **10.4 Ripercussioni**

#### 10.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione dal profilo delle risorse finanziarie e umane.

#### 10.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione dal profilo delle risorse finanziarie e umane. Le modifiche proposte non tangono i Cantoni.

#### 10.4.3 Economia

Le modifiche proposte hanno un impatto minimo sull'economia. La modifica dell'articolo 60 esenterà un numero ridotto di aziende dall'obbligo di omologazione e le aziende che continueranno a essere omologate dovranno rilasciare meno passaporti fitosanitari. La modifica dell'articolo 80 obbligherà anche le aziende omologate che non producono merci ad annunciarsi annualmente presso il SFF. Il dispendio correlato alla notifica è molto limitato (pochi minuti all'anno).

### **10.5 Rapporto con il diritto internazionale**

La prevista modifica dell'OSaIV tiene conto delle norme dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie. Queste ultime rispecchiano le misure adottate nell'UE e contribuiscono quindi alla protezione del continente europeo contro gli organismi nocivi in questione. Questa modifica è anche importante per l'aggiornamento dell'allegato 4 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) al fine di mantenere il riconoscimento reciproco dell'equivalenza delle disposizioni fitosanitarie tra la Svizzera e l'UE.

### **10.6 Entrata in vigore**

Le modifiche dell'ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

### **10.7 Basi legali**

Articoli 149 capoverso 2, 152 e 177 della legge sull'agricoltura (RS 910.1) nonché articolo 26 della legge forestale (RS 921.0).